



TRIBUNALE DI RAGUSA

Presidenza

Prot. n. *1536* /2024.U del 22 APR. 2024

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
RAGUSA

All'ufficio locale di esecuzione penale esterna di
RAGUSA

Al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di
RAGUSA

Alla Camera penale degli iblei

Oggetto: Protocollo operativo tra il Tribunale di Ragusa, la Procura della Repubblica di Ragusa, l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di Ragusa, il consiglio dell'ordine degli Avvocati di Ragusa e la camera penale degli iblei sull'esecuzione delle misure alternative alla detenzione sottoscritto in data 22 aprile 2024.

In relazione all'oggetto, si trasmette il protocollo in oggetto evidenziando come lo sportello di prossimità potrà essere operativo a decorrere dal 07.05 p.v. presso la palazzina D del complesso Carmine Putie con orario 09.00-13.00.
Si porgono cordiali saluti.

Il Presidente del Tribunale
Francesco Paolo Pitarresi



PROTOCOLLO OPERATIVO TRA

TRIBUNALE DI RAGUSA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RAGUSA UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI RAGUSA CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA CAMERA PENALE DEGLI IBLEI

PREMESSA

Con la legge del 28 Aprile 2014, n. 67, il Parlamento italiano ha delegato al Governo la formulazione di un testo normativo in materia di pene detentive non carcerarie, con la finalità precipua di riformare, nel complesso, il sistema sanzionatorio anche mediante l'introduzione di disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova. In particolare, tale ultimo istituto, dopo alcune resistenze iniziali, ha riscontrato una notevole applicazione pratica in quanto strumento importante di deflazione del contenzioso, da un lato, e di perseguimento di obiettivi concreti di rieducazione e recupero sociale, dall'altro.

Nel solco così tracciato, e in considerazione dello sviluppo, nel corso degli anni successivi, degli strumenti di esecuzione della pena alternativi al carcere – anche in ragione della profonda crisi vissuta dagli istituti penitenziari –, nel 2022 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 150, a sua volta basato sulla legge n. 134/2021 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale. Si è, così, effettuato un ulteriore passo avanti nella riforma sia del sistema processuale, per una più celere definizione dei procedimenti, sia del sistema sanzionatorio e della cd. “giustizia riparativa”.

L'introduzione dei nuovi istituti delle “pene sostitutive”, indicate all'art. 20 bis c.p. e disciplinate, nel dettaglio, nell'ambito della legge n. 689/1981, ha richiesto non solo un radicale cambiamento di prospettiva nella comune cultura giuridica e sociale, ma anche la concreta attivazione di processi volti a rendere effettiva e celere la relativa applicazione. Ciò, anche in ragione del ruolo sempre più rilevante attribuito agli U.E.P.E. – ossia agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna – ora chiamati ad intervenire tanto nell'ambito dell'esecuzione delle misure alternative alla detenzione (concesse dai Tribunali di Sorveglianza) e delle Messe alla prova, quanto nella presa in carico dei soggetti sottoposti alle nuove pene sostitutive.

L'ingente carico di lavoro che ne è derivato, unitamente alla consapevolezza delle forti carenze di organico che da tanti anni affliggono gli Uffici sopra citati, hanno reso necessaria l'attivazione di specifici Protocolli di intesa volti a promuovere un'efficiente ed efficace collaborazione tra i soggetti interessati, individuabili, oltre che negli Uffici di Esecuzione Penale, nei Tribunali, nelle Procure, negli Ordini Forensi e nelle Camere Penali.

PARTE PRIMA: PRESIDIO DI PROSSIMITA' DELL'U.E.P.E.

E' istituito, presso il Tribunale, un presidio di prossimità dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna con finalità di supporto all'utenza interessata alla presentazione di istanze di sospensione del procedimento con messa alla prova o per l'applicazione di pene sostitutive di pene detentive brevi.

Il presidio assume la funzione di raccordo tra l'U.E.P.E., la Magistratura e l'Avvocatura e consente l'interfaccia con le Cancellerie penali allo scopo di snellire i flussi documentali e finalizzare i processi di lavoro delle indagini sociali e dei programmi di trattamento alle fasi procedurali cui sono incardinati.

Lo sportello assume la funzione di osservatorio del *probation* giudiziario allo scopo di registrare e monitorare le criticità sperimentate inerenti ai procedimenti penali preordinati alla M.A.P. o alle pene sostitutive di pene detentive brevi e promuove eventuali congiunte iniziative di formazione e aggiornamento trasversali ai professionisti coinvolti.

Il Tribunale si fa carico di predisporre uno spazio dotato di accesso alla rete RUG, ove allocare il presidio, fruibile una/due volte alla settimana in orario antimeridiano e gestito da personale dell'U.E.P.E., con l'ausilio di strumentazione informatica propria e/o condivisa con altri professionisti autorizzati dallo stesso Tribunale.

PARTE SECONDA: MESSA ALLA PROVA

Richiesta di elaborazione del programma di trattamento all'U.E.P.E.

La richiesta di elaborazione del programma per la messa alla prova, formulata utilizzando, prioritariamente, il modulo MAP 1 (allegato al presente protocollo), potrà essere presentata dall'interessato e dal procuratore speciale presso il presidio U.E.P.E. del Tribunale, presso la sede dell'U.E.P.E. o inviata all'indirizzo PEC dell'Ufficio.

La richiesta dovrà contenere:

- I dati anagrafici dell'imputato/indagato (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico, posta elettronica, fotocopia del documento di identità);
- La copia di un atto processuale dal quale risulti l'imputazione e il numero del procedimento penale;
- La procura speciale del difensore, qualora nominato, con indicazione dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare eventuali comunicazioni inerenti l'iter del procedimento;
- Le indicazioni relative allo stato civile, alla condizione occupazionale, alla frequenza di corsi di studio, all'eventuale presa in carico da parte dei servizi specialistici (Ser.T., DSM), allegando relativa documentazione;
- L'impegno e la disponibilità a realizzare azioni riparatorie o risarcitorie del danno arrecato alla parte offesa;
- La dichiarazione di disponibilità ad effettuare, nel periodo di messa alla prova, un lavoro di pubblica utilità presso un ente e/o associazione convenzionati con il Tribunale, alla cui individuazione si provvede in accordo con l'U.E.P.E. nel corso dell'indagine sociale;
- Ogni altro elemento utile ai fini del programma di trattamento.

All'atto del deposito dell'istanza di cui al punto 1 presso la sede dell'U.E.P.E. o presso il presidio, è rilasciata attestazione protocollata dell'avvenuta presentazione.

Richiesta di elaborazione del programma di trattamento su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari

Il pubblico ministero, qualora intenda proporre alla persona sottoposta ad indagini, con l'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., la sospensione del procedimento con messa alla prova, si avvale dell'U.E.P.E. per la formulazione della proposta, indicando la durata ed i contenuti essenziali del programma di trattamento ed inviando la richiesta all'indirizzo PEC dell'Ufficio.

La richiesta dovrà contenere:

- I dati anagrafici della persona sottoposta alle indagini (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico, posta elettronica);
- I dati relativi al procedimento penale e alla posizione giuridica dell'indagato/imputato;

- L'indicazione del difensore, ove già nominato, con i relativi recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- Le eventuali informazioni già acquisite, laddove possibile, corredate di documentazione relativa ad attività lavorativa, studio, situazione sanitaria e dipendenze patologiche.

Indagine sociale per messa alla prova

Il Funzionario incaricato dell'U.E.P.E., acquisiti il verbale di ammissibilità dell'istanza di M.A.P. e la comunicazione della data di udienza per la valutazione del programma di trattamento, espleta un'indagine sociale nelle modalità ritenute più opportune, integrandola, ove necessario, con il contributo dell'esperto psicologo. Redige una relazione di servizio sociale, qualora la complessità del caso lo richieda o su richiesta formale della Magistratura. In ogni caso, il programma di trattamento è accettato e sottoscritto dall'indagato/imputato e corredato della disponibilità LPU da parte dell'Ente individuato.

Il programma di trattamento deve indicare il domicilio certo e l'impegno dell'indagato/imputato di non modificarlo senza previa comunicazione all'U.E.P.E. e all'Autorità Giudiziaria, anche nel caso di spostamenti all'estero per motivi familiari, di lavoro o per altri motivi dichiarati all'U.E.P.E. Deve, altresì, contenere l'indicazione delle modalità di realizzazione del lavoro di pubblica utilità e dell'attività di volontariato se reperita, con l'indicazione di tutte le altre attività a contenuto trattamentale ritenute opportune, tra le quali quelle riparative o risarcitorie e, ove possibile, le modalità di attuazione di percorsi di mediazione penale.

Ammissione alla Messa alla prova

All'udienza fissata per l'ammissione alla messa alla prova, il Giudice, sentite le parti presenti ed eventualmente anche la persona offesa, valutata l'idoneità del programma di trattamento elaborato dall'U.E.P.E., anche all'esito delle eventuali integrazioni e modifiche stabilite con il consenso dell'indagato/imputato, dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata della M.A.P., la durata della prestazione del lavoro di pubblica utilità e i termini di sospensione del procedimento penale.

Il Giudice, con l'Ordinanza di ammissione alla messa alla prova, dispone che l'indagato/imputato sottoscriva, presso l'U.E.P.E., entro 20 giorni, il verbale di sottoposizione alle prescrizioni e fissa la nuova udienza per la valutazione dell'esito della messa alla prova.

L'Ordinanza di ammissione alla M.A.P. dovrà essere trasmessa tempestivamente all'U.E.P.E. dalla Cancelleria del Tribunale e dovrà contenere le generalità complete dell'indagato/imputato (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il numero del procedimento penale.

Attuazione della messa alla prova

L'U.E.P.E. provvede alla sottoscrizione del verbale di messa alla prova e ne trasmette copia al Giudice che ha emesso l'Ordinanza; contestualmente comunica l'avvio della M.A.P. all'Ente individuato per L.P.U., richiamando gli impegni previsti dalla Convenzione con il Tribunale.

L'U.E.P.E. aggiorna il Giudice competente, oltre che nei casi di mancata sottoscrizione del verbale e di rinuncia alla M.A.P. espressa da parte dell'indagato/imputato, nel caso in cui l'indagato/imputato richieda la proroga della M.A.P. per giustificati motivi o necessità di modifiche al programma di trattamento, ovviamente prima della data dell'udienza di valutazione.

Alla scadenza del periodo di M.A.P., almeno 5 giorni prima della data fissata per l'udienza di valutazione, l'U.E.P.E. trasmette al Giudice una relazione finale sull'andamento complessivo della prova.

Il Giudice, all'udienza di valutazione, pronuncia il proprio giudizio sull'esito della prova e, qualora positivo, dichiara estinto il reato con sentenza. In caso di esito negativo, dispone la prosecuzione del processo.

La Cancelleria del Giudice trasmetterà all'U.E.P.E. l'esito della M.A.P. per il corredo degli atti e per l'aggiornamento della banca dati SDI (sistema informativo interforze).

PARTE TERZA: APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE PENE SOSTITUIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

Adempimenti e funzioni del difensore

Il difensore, di fiducia o d'ufficio, si deve munire tempestivamente di procura speciale per la richiesta di applicazione delle pene sostitutive, fermo restando che il Giudice ha comunque facoltà di stabilire una pena sostitutiva senza che sia chiesta, con il solo limite dell'obbligo di verificare la relativa accettazione da parte dell'imputato. **Tale manifestazione potrà avvenire, al più tardi, immediatamente dopo la lettura del dispositivo di condanna.**

Il difensore può:

- a) domandare l'applicazione di quest'ultime già in sede di conclusioni, anche subordinate, indicando quella/e prescelta/e dall'imputato. Altresì, può indicare il quantum di pena massimo entro il quale prestare il consenso all'applicazione della pena sostitutiva;
- b) Acconsentire alla sostituzione, con possibilità di specificare la pena sostitutiva, a seguito dell'avviso formulato dal Giudice ai sensi dell'art. 545 bis c.p.p. della sussistenza in astratto dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva;
- c) In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, depositare la documentazione necessaria e concordare con il Pubblico Ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa – sì da limitare la necessità del rinvio di cui all'art. 448 co. 1 bis c.p.p.

In entrambe le ipotesi di cui ai punti a) e b), il difensore può depositare tempestivamente la documentazione necessaria a sostegno dell'istanza e fornire gli elementi per la definizione della pena sostitutiva. A titolo esemplificativo: documentazione attestante legittima disponibilità dell'abitazione e consenso dei conviventi, contratto di lavoro e buste paga recenti, iscrizione a corsi di studio/formazione, certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura, documentazione relativa alle condizioni di reddito, disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso un ente convenzionato con il Tribunale che sarà individuato in collaborazione con l'U.E.P.E., documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58 co. 4 L. 689/1981 (malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità etc.).

Il difensore, altresì, può:

- in caso di pena pecuniaria sostitutiva, produrre documentazione inerente al reddito e al patrimonio, oltre ad ogni altro documento che consenta al Giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione. In tal caso, il difensore può avvalersi di dichiarazione ISEE in corso di validità o di una autocertificazione che contenga la specifica indicazione dei redditi dell'intero nucleo familiare, ferma restando la possibilità di trasmettere gli atti all'Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli.
- in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, a seguito dell'intervenuta pronuncia di sostituzione, sollecitare il condannato affinché provveda a prendere contatti con l'U.E.P.E. entro 7 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, al fine di individuare un ente convenzionato in cui svolgere il lavoro di pubblica utilità.
- in caso di detenzione domiciliare sostitutiva, indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge, nonché indicare gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tale scopo. Può produrre la documentazione relativa al domicilio e ogni altra informazione documentata che possa consentire al Giudice di decidere immediatamente senza interpellare preventivamente l'U.E.P.E.

- in caso di semilibertà sostitutiva, indicare le attività che potrebbe svolgere durante il giorno e ogni altra informazione utile, tenendo presente che tale pena sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'U.E.P.E con il quale il difensore può/deve interloquire.

Qualora l'U.E.P.E. venga interpellato dal Giudice, il difensore deve trasmettere al primo la documentazione già prodotta al secondo e la ulteriore documentazione richiesta dall'U.E.P.E. ai sensi dell'art. 545 bis co. 2 c.p.p., avendo cura di specificare nell'oggetto della PEC: nome, cognome, data, luogo di nascita dell'imputato, nonché la tipologia di pena sostitutiva richiesta/consentita. È consigliabile indicare nella mail anche i riferimenti telefonici dell'avvocato e della parte offesa per facilitare i contatti. La PEC di riferimento è prot.uepe.ragusa@giustiziacert.it

Adempimenti e funzioni del Giudice (G.I.P./G.U.P. – Tribunale monocratico/collegiale)

Dopo la lettura del dispositivo, il Giudice, se ne ricorrono i requisiti formali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena e di condizioni ostative di cui all'art. 59 l. n. 689/1981), dà sempre avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive, raccoglie l'eventuale consenso dell'imputato con l'indicazione della pena sostitutiva prescelta (anche a mezzo di procuratore speciale) e sente il Pubblico Ministero.

In caso contrario:

- dà atto a verbale che sussistono condizioni ostative ex art. 59 l. n. 689/81;
- conferma immediatamente il dispositivo, dandone atto a verbale, in assenza di consenso della parte e qualora valuti di non poter/dover procedere alla sostituzione della pena detentiva.

Alla lettura del dispositivo, l'assenza fisica dell'imputato o l'indisponibilità di procura speciale da parte del difensore non sono motivo di differimento dell'udienza, che tuttavia il Giudice può concedere a fronte di eccezionali esigenze – documentate dal difensore – di impossibilità a reperire la procura speciale per quell'udienza.

In caso di consenso dell'imputato e di formato convincimento quanto alla sussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, sempre alla luce della documentazione prodotta dalla difesa e/o acquisita durante il processo o all'esito della lettura del dispositivo, il Giudice:

- in caso di pena pecuniaria sostitutiva, valuta se può determinare immediatamente il valore giornaliero e, in caso affermativo, può operare la sostituzione e pronunciare immediatamente il secondo dispositivo di condanna a pena sostitutiva con l'eventuale rateizzazione. Il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nelle motivazioni della sentenza.
- In caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il Giudice, se la difesa ha prodotto disponibilità a svolgere L.P.U. presso un ente convenzionato (da individuarsi in collaborazione con l'UEPE entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza) e un programma orario approvabile, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo (tenendo presente che per la sostituzione con il L.P.U. non è previsto il programma dell'UEPE che quindi non deve essere richiesto), definendo la durata del L.P.U. sostitutivo e la conversione in ore totali e settimanali. Il dispositivo pronunciato dal Giudice, pertanto, dovrà contenere la prescrizione per il condannato di contattare, entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, l'U.E.P.E. anche per il tramite del presidio di prossimità istituito presso il Tribunale.

- In caso di detenzione domiciliare sostitutiva, se la documentazione prodotta è sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le condizioni di fatto specifiche. La pena sostitutiva dovrà comunque essere dichiarata efficace ed eseguita dal Magistrato di Sorveglianza, che potrà chiedere successivamente il programma specifico all'UEPE, a cui il Giudice può rinviare in termini generici.
- In caso di semilibertà sostitutiva, acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili e, stante la necessità di un programma elaborato dall'U.E.P.E. ai sensi dell'art. 55 co. 3 l. n. 689/1981, dispone un rinvio dell'udienza per consentire la predisposizione dello stesso.

In caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata in sede di conclusioni e in presenza di tutta la documentazione necessaria, siccome sopra indicata, che dovrà essere fatta pervenire al Tribunale (ove possibile) 5 giorni prima dell'udienza, il giudice può pronunciare un solo dispositivo.

Il mancato riscontro da parte dell'ente, a cui sia già presentata istanza di disponibilità all'espletamento di L.O.U., non può, di per sé, costituire motivo di rigetto dell'istanza.

In tutti gli altri casi in cui non è nelle condizioni di decidere immediatamente, il Giudice sospende il processo e fissa nuova udienza ex art. 545 bis c.p.p. per acquisire tutte le informazioni strettamente necessarie tramite l'U.E.P.E. e, se del caso, tramite le FF.OO. o la G.d.F., nonché la documentazione indicata all'art. 545 bis co. 2 c.p.p., richiedendo il programma di trattamento dell'U.E.P.E. nei soli casi di semilibertà o eventualmente detenzione domiciliare. Inoltre, acquisisce le certificazioni di disturbo da uso di sostanze o di alcool o gioco d'azzardo e il programma in corso o al quale il condannato intenda sottoporsi ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive.

In ogni caso, l'U.E.P.E. potrà essere interpellato al fine di colmare le eventuali lacune istruttorie, e quindi, per:

- Acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;
- Acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, eventualmente, anche della detenzione domiciliare quando sia necessario per decidere sulla sostituzione della pena.

Si invitano, in tal senso, i Giudici a tener conto della opportunità di prevedere, laddove possibile, un regime prescrittivo che eviti il ricorso a continue deroghe e modifiche su istanza dell'interessato. A titolo esemplificativo, sembra opportuno prevedere l'obbligo di permanenza all'interno della Provincia anziché del Comune, a meno che non ricorrano particolari e specifiche esigenze di senso contrario: in quest'ultimo caso, il decidente avrà cura di consentire al condannato di mantenere stabili contatti con l'U.E.P.E. di Ragusa e con gli altri eventuali servizi coinvolti.

Le richieste sono inviate tramite la cancelleria all'U.E.P.E. e/o alle FF.OO. competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la tipologia di richiesta.

Adempimenti delle cancellerie

La cancelleria del Giudice invia le richieste all'U.E.P.E. territorialmente competente specificando:

- Generalità complete dell'imputato e domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono e indirizzo di posta elettronica se disponibili);
- Difensore nominato e recapiti di studio;
- Capo di imputazione;
- Eventuale esistenza di misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo;
- Eventuali riferimenti della parte offesa e/o del suo legale;
- Tipologia di richiesta effettuata dal Giudice;
- Data di rinvio dell'udienza per la decisione ex art. 545 bis c.p.p.

Inoltre, le cancellerie inviano all'U.E.P.E., coinvolto nel procedimento, le sentenze ed i decreti penali di condanna anche in caso di non concessione della misura sostitutiva al fine di consentire l'apertura o la corretta archiviazione del fascicolo.

Funzioni e compiti dell'U.E.P.E.

L'U.E.P.E., ricevuta la richiesta da parte della cancelleria:

- Apre il fascicolo ed esamina la documentazione inviata dalla difesa;
- Effettua gli interventi di indagine sociale ritenuti idonei al caso ed acquisisce eventuale ulteriore documentazione;
- Garantisce la priorità degli interventi di competenza qualora il processo riguardi gli imputati sottoposti a misura cautelare o in caso di procedimento con patteggiamento;
- Redige, ove richiesto, il programma di trattamento personalizzato, tenendo conto della situazione personale, sanitaria e occupazionale dell'interessato, in modo da limitare il più possibile, nella fase esecutiva, richieste di modifica al Giudice competente e, comunque, nel caso di LPU sostitutivo, individua l'Ente;
- Qualora il programma di trattamento non fosse stato richiesto nella fase antecedente alla sostituzione della pena, potrà proporlo anche nella fase esecutiva della pena sostitutiva, su propria iniziativa o su eventuale successiva richiesta dell'A.G., se ciò si renda necessario per garantire la finalità rieducativa e la prevenzione del pericolo di recidiva;
- Qualora non sia stato possibile elaborare il programma di trattamento entro il termine indicato dall'A.G., ne informa il Giudice, richiedendo l'assegnazione di un ulteriore termine non superiore a 60 giorni;
- Relaziona ogniqualvolta ritiene di comunicare all'A.G. informazioni significative e/o quando si renda necessario adeguare le modalità di effettuazione dell'attività LPU sostitutivo precedentemente concordate e approvate, tenuto conto delle esigenze dell'Ente e del condannato, fermo restando l'obbligo, per l'interessato, di adempiere al monte-ore stabilito in sentenza;
- Verifica l'andamento della pena sostitutiva del L.P.U. ex art. 63 l. n. 689/1981 e ne comunica l'esito finale all'A.G..

PARTE QUARTA: ALTRI IMPEGNI DELLE PARTI

Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del protocollo

In considerazione delle innovazioni introdotte, è istituito un osservatorio che effettuerà monitoraggi semestrali per verificare l'andamento delle prassi concordate e, eventualmente, apportare i necessari aggiornamenti al presente accordo.

L'osservatorio sarà costituito da un rappresentante di ciascuna delle parti firmatarie.

Notificazioni e comunicazioni non obbligatorie

Le parti convengono che tutte le notificazioni e comunicazioni che non debbano, per espressa previsione normativa, essere effettuate ovvero depositate in cancelleria, avvengono a mezzo di posta elettronica ordinaria ovvero posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Tribunale di Ragusa

Sezione Penale

PEC: dibattimento.penale.ragusa@giustiziacer.it

Sezione GIP/GUP

PEC: gip.tribunale.ragusa@giustiziacer.it

Procura della Repubblica di Ragusa

PEC: prot.procura.ragusa@giustiziacer.it

U.E.P.E. di Ragusa

PEC: prot.uepe.ragusa@giustiziacer.it

Difensore: indirizzo di posta elettronica certificata dal difensore, così come risultante dai pubblici registri e comunicato nella richiesta di programma di trattamento.

Pubblicazione dello schema operativo

Le parti si impegnano a rendere disponibili sui rispettivi siti web il presente schema operativo e la modulistica ad esso allegata.

Allegati:

- Elenco della documentazione da produrre per l'applicazione delle pene sostitutive.

PARTE QUINTA: ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE

Indicazione non tassativa, né obbligatoria, della documentazione che opportunamente il difensore può depositare al fine di agevolare il Giudice e l'U.E.P.E. nella costruzione della pena sostitutiva, ove possibile 5 giorni prima della data dell'udienza.

Per la pena pecuniaria sostitutiva e per la richiesta di rateizzazione ex art. 133 ter c.p.:

- Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- contratto di locazione e bollette;
- eventuali contratti di mutuo e finanziamenti in essere;
- visure catastali ed eventualmente PRA;
- elenco conti correnti e depositi titoli;
- modello ISEE.

Per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo:

- Disponibilità dell'ente tra quelli indicati dall'art. 56 bis co. 1 l. n. 689/1981 possibilmente con programma di lavoro e orari, ottenuta in collaborazione con l'U.E.P.E. che garantisce un filtro delle istanze di disponibilità agli enti e un abbinamento tra condannato e tipologia di L.P.U.;
- Documenti e certificazioni attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58 co. 4 (malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità, etc.);
- Indicazione del numero di telefono cellulare del condannato per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'U.E.P.E.

Per la detenzione domiciliare sostitutiva:

- Indicazione del domicilio ove il condannato chiede di trascorrere la misura;
- Documentazione comprovante la legittimità del titolo di detenzione dell'immobile (titolo di proprietà, contratto di affitto/comodato o altro) e dichiarazione di disponibilità di eventuali conviventi;
- Indicazione del numero di telefono cellulare del condannato per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'U.E.P.E.;
- Documentazione comprovante l'effettività e la legittimità dell'attività lavorativa (contratto di lavoro e/o buste paga recenti, partita IVA, visura commerciale etc.), oppure formativa e di studio;
- Indicazione di altre fonti di reddito;
- Indicazione di esigenze di salute e/o del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni (certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata ex art. 94 D.P.R. n. 309/1990);
- Esigenze personali o familiari (scuola e sport dei figli e necessità di spostamenti).

Per la semilibertà sostitutiva:

- Documentazione comprovante l'effettività e la legittimità dell'attività lavorativa indicata (contratto di lavoro e/o buste paga recenti, partita IVA, visura commerciale etc.) o di altra attività di studio o formazione in corso o che si intende avviare;
- Indicazione del numero di telefono cellulare del condannato per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'U.E.P.E.;
- Documentazione sul nucleo familiare (stato di famiglia) e residenza e titolo abitativo (per programma U.E.P.E.);
- Esigenze personali o familiari (scuola e sport dei figli e necessità di spostamenti);
- Indicazioni del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni (certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata ex art. 94 D.P.R. n. 309/1990).

Ragusa, data 22/04/2024

Per il Tribunale di Ragusa, il Presidente Dott. Francesco Paolo Pitarresi

IL PRESIDENTE

Francesco Paolo Pitarresi

Per la Procura della Repubblica, il Procuratore f.f. Dott. Marco Rota

Marco Rota

Per l'U.E.P.E. di Ragusa, la Direttrice Dott.ssa Rosaria Ruggieri

Rosaria Ruggieri

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, la Presidente Avv. Emanuela Tumino

Emanuela Tumino

Per la Camera Penale degli Iblei, il Presidente Avv. Nunzio Citrella

Nunzio Citrella

Il Giudice delegato alla stesura del Protocollo, Dott.ssa Gemma Occhipinti

Gemma Occhipinti



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giuseppe Comagno

...l... sottoscritt... (COGNOME) (NOME)
 nat... a prov. ... il, residente in
 prov. ...
 vian. ..., (tel. /),

- Di essere imputato nel procedimento penale n. _____ RGNR
- Di aver rilasciato al proprio difensore procura speciale per il consenso all'applicazione delle seguenti sanzioni sostitutive: _____
- Di voler rappresentare al Tribunale adito le proprie condizioni patrimoniali al fine di consentire una corretta modulazione della sanzione:

- di essere nat__ a _____ prov. ____ il ____/____/____;
- di risiedere in _____ prov. ____ dal _____;
- via _____ nr. ____;
- che il proprio reddito per l'anno 20__¹ ammonta ad € _____, ____;
- di aver effettuato dichiarazione dei redditi ai fini d'imposta *ovvero* di non aver presentato dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 20__² per il seguente motivo: _____

- che l'abitazione di residenza è detenuta dal sottoscritto e dal proprio nucleo familiare a titolo di _____³ con un canone annuo⁴ di € _____
- che il proprio nucleo familiare è composto come segue:

[illegible]

⁴ Inserire solo in caso di locazione

Firma

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____,
domiciliato in _____, via _____, n. _____,
CAP _____, tel. _____, e-mail _____

CHIEDE

☐ per se stesso;

☐ per il/la Sig./ra _____, nato/a _____, il _____, domiciliato in
_____, via _____, tel _____, e-mail _____, in qualità
di suo Procuratore Speciale,

l'elaborazione di un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464-bis c.c.p. *"Sospensione del procedimento con messa alla prova"*, relativamente all'imputazione per il reato di _____, in
relazione al procedimento penale n. _____ presso il Tribunale/GIP di _____

A tale fine dichiara:

☐ di trovarsi nelle seguenti condizioni personali/familiari: _____;

☐ di svolgere la seguente attività lavorativa: _____;

☐ di essere disponibile a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso l'Ente/Cooperativa/Associazione _____
_____, in _____, via _____, tel _____, e-mail _____;

☐ di essere disponibile alle seguenti azioni riparatorie per il risarcimento del danno: _____;

☐ di rendersi disponibile ad intraprendere percorsi finalizzati alla riparazione del danno o di mediazione con la persona offesa, secondo le modalità prescritte dal Giudice.

(luogo e data)

Firma _____

Si attesta che il/la Sig./ra _____, nato/a a _____, il _____,
domiciliato in _____, via _____, ha presentato:

☐ personalmente;

☐ tramite Procuratore Speciale: _____

la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento per l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464 bis C.P.P.) producendo la seguente documentazione: _____

Verificata la completezza degli atti presentati, la suddetta richiesta è stata acquisita il _____
con protocollo n. _____

Ragusa, _____

Il Direttore
Dott.ssa Rosaria RUGGIERI